

Milano, 28 febbraio 2020

Spettabile  
**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**Dipartimento del Tesoro**  
Direzione V  
Via XX Settembre n. 97  
00187 - **Roma**

A mezzo e-mail al seguente indirizzo: [dt.segreteria.direzione5@dt.tesoro.it](mailto:dt.segreteria.direzione5@dt.tesoro.it)

**Oggetto:** osservazioni/suggerimenti in tema di *“schema di Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07)”*.

Spettabile Autorità,

nel ringraziare per l'occasione fornitaci, Vi inviamo, di seguito, le nostre osservazioni e i nostri suggerimenti in relazione alla bozza di decreto legislativo di cui all'oggetto (di seguito, lo **“Schema di Decreto”**).

**Articolo 1, comma 2, lettera g), n. 2, dello Schema di Decreto.**

Relativamente alla definizione delle *“informazioni relative alla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana”*, quali *“l'identità del fiduciario o dei fiduciari, anche detti trustee, ivi comprese le ipotesi in cui detto stato giuridico sia riferito a trust company, ossia ad imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche private che hanno ad oggetto sociale l'assistenza dei clienti nell'istituzione dei trust e nella gestione dei patrimoni; per tali trust company il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche di cui alle lettere t)”*, si ravvisa la necessità di un chiarimento circa il rinvio, per il titolare effettivo delle *trust company*, all'articolo 1, comma 2, lettera t) (*“titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini”*) piuttosto che all'articolo 1, comma 2, lettera r) (*“titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica”*).

**Articolo 1, comma 2, lettera r), dello Schema di Decreto.**

Relativamente alla definizione delle *“imprese dotate di personalità giuridica”*, si ravvisa la necessità di un maggior livello di dettaglio per quel che concerne i criteri da adottare al fine dell'individuazione della titolarità effettiva cd. *“diretta”* e *“indiretta”*, di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, il *“Decreto Antiriciclaggio”*). In ragione di tale considerazione, si suggerisce di cogliere l'occasione dello Schema di Decreto per chiarire il metodo di calcolo della

“partecipazione superiore al venticinque per cento del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica”, con specifico riferimento all’individuazione della titolarità effettiva, diretta o indiretta, di catene societarie partecipative complesse.

#### **Articolo 2, comma 1, dello Schema di Decreto.**

Relativamente all’ “*ambito di applicazione e finalità*”, ove si circoscrive l’applicabilità dello Schema di Decreto “*in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*”, si ravvisa la necessità di un chiarimento in merito all’applicabilità del provvedimento alle succursali in Italia di intermediari esteri e alle società, site in Italia, sottoposte al controllo di soggetti esteri. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art. 20, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio, ove si individua quale criterio residuale per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche “*la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*”, si chiede conferma circa la corretta individuazione del titolare effettivo di tali clienti nei soggetti che detengono poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della casa madre (per la succursale) o della controllante (per la società controllata).

#### **Articolo 6, comma 1, dello Schema di Decreto.**

Relativamente all’ “*accreditamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati*”, con particolare riferimento alla tematica della consultazione della “sezione” e della “sezione speciale” del Registro delle Imprese per il solo “*supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica del cliente*”, si chiede conferma circa la possibilità di accedere al sopracitato Registro anche per quel che concerne la consultazione dei dati identificativi dei titolari effettivi di potenziali clienti (o “*prospect*”), in una fase, pertanto, ancora preliminare all’adeguata verifica della clientela.

#### **Articolo 6, comma 2, dello Schema di Decreto.**

Relativamente all’ “*accreditamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati*”, con particolare riferimento alla previsione, a carico di questi ultimi, del “*pagamento dei diritti di segreteria la cui entità è determinata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580*”, si suggerisce di provvedere all’eliminazione dell’inciso, in ragione del fatto che tali soggetti sono tenuti ad accedere al servizio di consultazione in adempimento a un obbligo normativo.

#### **Articolo 6, comma 4, dello Schema di Decreto.**

Relativamente all’ “*accreditamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati*”, con particolare riferimento all’obbligo posto in capo a questi ultimi di comunicare tempestivamente al gestore, secondo le modalità di cui all’Allegato Tecnico, “*le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela*”, si chiede, anzitutto, di pubblicare quanto prima possibile il suindicato Allegato Tecnico, al fine di comprendere appieno la portata pratica del dettato normativo, e, secondariamente, di introdurre, dopo il punto, il seguente inciso:

*“In tale caso, il gestore informerà i soggetti obbligati degli esiti della ricognizione effettuata dall’autorità di cui all’articolo 5, relativamente alle difformità segnalate”.*

Da ultimo, cogliamo l’occasione della presente pubblica consultazione per sottoporre alla Vostra attenzione la necessità, di particolare rilievo per gli operatori con operatività *cross-border*, come le succursali di banche estere, di un sempre maggiore livello di armonizzazione tra singoli Stati membri delle norme di recepimento delle direttive comunitarie. Trattasi, infatti, di una tematica che, in specifici casi quale è quello dell’individuazione del titolare effettivo, può sostanziarsi in una concreta problematica per le succursali di banche estere che si devono conformare (anche) alle disposizioni antiriciclaggio delle proprie Case Madri che, talvolta, risultano difformi da quelle italiane. È il caso ad esempio dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo per le società quotate e per le pubbliche amministrazioni, non previsto in tutti gli Stati membri, nonché l’ordine di progressione dei singoli criteri identificativi del titolare effettivo, non sempre analogo all’interno dell’Unione Europea.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Enrico Tupone)

